

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019, euro 756.000,00 per l'anno 2020 ed euro 280.000,00 per l'anno 2021 che è imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputati alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019 - 2021 le seguenti variazioni per competenza e per cassa per l'anno 2019 e per sola competenza per gli anni 2020 e 2021:

Anno 2019

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 106.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 106.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

Anno 2020

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 756.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 756.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

Anno 2021

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 280.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 280.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 2 per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 6 agosto 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 29

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 aprile 2019, n. 362

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 26 luglio 2019

Approvata in data 31 luglio 2019

Divenuta legge regionale 40 /2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 58

Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011

Art. 2 - Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali

Art. 3 - Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") e, in particolare, l'articolo 2, comma 186 bis;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. L'ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l'aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall'altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;

2. Con la deliberazione di indirizzo 19 dicembre 2018, n. 14, l'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento "in house": "di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un'approfondita analisi tecnico - economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali";

3. L'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:

- "una valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello "in house", dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- una valutazione giuridica, relativamente all'obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell'assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo";

4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l'assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;

5. È necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l'incarico dell'attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza;

6. È necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore dell'autorità idrica toscana (AIT);

7. In considerazione della necessità di prorogare l'incarico del direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuità di tale figura nell'ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l'entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari;

Approva la presente legge

Art. 1

Direttore generale.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011.

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), dopo le parole: “d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole “di sette anni non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni”.

Art. 2

Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali

1. L’articolo 37 della l.r. 69/2011 così come modificato dall’articolo 1, si applica ai rapporti di lavoro dei direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa

1. L’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 6 agosto 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 15 luglio 2019, n. 36

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 luglio 2019, n. 391

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 luglio 2019

Approvata in data 31 luglio 2019

Divenuta legge regionale 41/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#)